

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3902

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BELCI, BOLOGNA e BORGHI**

Presentata il 10 marzo 1967

Retrodatazione della nomina in ruolo di insegnanti delle scuole elementari statali di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo scopo di venire incontro a particolari situazioni di insegnanti delle scuole statali di Trieste e di perequare la loro posizione a quella dei docenti delle altre province della Repubblica, furono emanate nel tempo una serie di disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, fu istituito il quadro speciale, che non poté trovare allora applicazione per l'opposizione del GMA. Con l'articolo 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, fu stabilito il principio dell'assunzione nei ruoli speciali transitori di tutti gli insegnanti che si trovavano in servizio continuativo a Trieste dal 1° ottobre 1948. Ma anche questa legge non poté trovare attuazione per il contrastante parere del Consiglio di Stato in sede di applicazione. La legge 13 marzo 1958, n. 248 abrogò la precedente legge 28 agosto 1954, n. 961. Recepi, però, parte di questa nell'articolo 12, concedendo un particolare concorso per soli titoli a coloro che si trovavano in servizio continuativo nelle scuole elementari statali di Trieste da data non posteriore al 1° ottobre 1948; regolamentò inoltre il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 677 del 1947 dando effettiva applicazione al quadro speciale. Con l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1965, n. 1523, si provide infine al passaggio in ruolo dei maestri iscritti nel quadro speciale.

La frammentarietà di queste disposizioni di legge, dovuta al fatto di dover prendere

in considerazione anche altri e diversi problemi del personale della scuola, l'impossibilità di poter sintetizzare in unico quadro i vari problemi del tutto particolari dei diversi gruppi di insegnanti elementari di Trieste, ha fatto sì che tuttora perduri una situazione di discriminazione e di differenziazione in confronto con quanto ottenuto dai maestri delle altre province.

La presente proposta di legge vuole pertanto organicamente considerare i vari aspetti della situazione e, pur riguardando un ristrettissimo numero di insegnanti contemplati in diverse precedenti norme di legge, tende a regolamentare definitivamente la materia cancellando la ingiusta e palese differenza di trattamento con l'analogo personale delle altre province.

Praticamente tale diversità consiste nella ritardata nomina in ruolo dovuta alla mancata applicazione a Trieste, sin dall'immediato dopoguerra, delle disposizioni nazionali di legge riguardanti l'assunzione in ruolo dei maestri elementari.

Tutti questi insegnanti, in effetti, furono in servizio continuativo a Trieste prima del 1° ottobre 1948. Ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1948, n. 1127, che istituiva i ruoli speciali transitori nazionali per gli insegnanti elementari con concorso per soli titoli, essi avrebbero potuto essere assunti in ruolo fin da quella data. Purtroppo quel provvedimento non fu mai applicato a Trieste per l'opposizione del GMA e quindi non ci fu allora

alcuna assunzione. Non solo, ma persino i concorsi speciali banditi immediatamente dopo la fine della guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali portarono con il 1° ottobre 1948 ad un notevole assorbimento in ruolo di maestri di tutte le province della Repubblica, furono banditi ed espletati a Trieste con oltre tre anni di ritardo, creando con ciò un'altra disparità.

È certo che, se la legislazione italiana relativa ai concorsi magistrali fosse stata applicata a Trieste, tutti questi vari gruppi di maestri avrebbero ottenuto la nomina in ruolo fin dal 1° ottobre 1948. Invece, i 49 insegnanti vincitori del concorso speciale di cui all'articolo 12 della legge n. 248 furono nominati in ruolo con il 1° ottobre 1958; i 14 maestri vincitori dei concorsi speciali A-1, A-2, A-3 con il 1° ottobre 1951; i 37 insegnanti già del quadro speciale sono passati nei ruoli con la recente legge n. 1523 dal 1° ottobre 1965.

A questi tre gruppi sembra equo assimilare una decina di altri maestri i quali, pur avendo i requisiti per l'assunzione in ruolo

o nel quadro speciale previsti dalle particolari leggi per Trieste, vinsero — nell'attesa dei provvedimenti stessi — i normali concorsi per titoli ed esami.

Non si possono d'altra parte dimenticare quei maestri che prestarono la loro opera educativa nella zona B del Territorio di Trieste e che per le persecuzioni subite dovettero lasciare l'Istria, perdendo l'impiego e successivamente, dopo un periodo di forzata disoccupazione, riassunsero servizio a Trieste o nelle province viciniori, vincendo infine un regolare pubblico concorso.

Considerato pertanto che i particolari provvedimenti legislativi per gli insegnanti elementari di Trieste non furono altro che una ritardata applicazione *in loco* della disposizioni di legge in sede nazionale, che nessuna di queste tenne in considerazione la decorrenza della nomina in ruolo, sorge ora la necessità di porre fine a tale palese ed ingiusta differenza di trattamento nei riguardi di questi gruppi di insegnanti elementari triestini, retrodatando la loro nomina in ruolo ai fini giuridici al 1° ottobre 1948, mentre gli effetti economici dovrebbero decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti in servizio continuativo non di ruolo nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste da data non posteriore al 1° ottobre 1948, che siano stati successivamente nominati in ruolo per effetto di pubblici concorsi; i vincitori del concorso speciale di cui all'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonché coloro che ottennero la nomina in ruolo nella provincia di Trieste a seguito dei concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ottenere la retrodatazione della nomina in ruolo a tutti gli effetti giuridici al 1° ottobre 1948.

Tale decorrenza spetta pure agli insegnanti assunti in ruolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1965, n. 1523; agli insegnanti in servizio non di ruolo nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste alla data del 31 luglio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 677 ed alla legge 13 marzo 1958, n. 248, che siano stati successivamente assunti nei ruoli magistrali per pubblico concorso; nonché agli insegnanti in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio continuativo nelle scuole elementari con lingua di insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, da data non posteriore al 1° ottobre 1948, sino alla data del loro esodo e che successivamente furono assunti nei ruoli magistrali a seguito di pubblico concorso.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.